LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI

Art. 14-bis

Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche

La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto e' commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma e' disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.

Versione in vigore dal 29 luglio 2009, non più in vigore dal 10 luglio 2010 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
Estremi	Legge 30 marzo 2001, n. 125
Capo	III — Disposizioni sulla pubblicità e sul consumo delle bevande alcoliche e in materia di sicurezza sul lavoro
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-in-materia-di-alcol-e-di-problemi-alcolcorrelati/art-14-bis-vendita-e-somministrazione-di-bevande-alcoliche-in-aree-pubbliche/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it